

# INDICE

relazione	di Massi	imo R. L	a Torre	e (dirigent	e Assilea):
I mediato	ri creditiz	zi e le a	.genzie	in attività	finanziaria

111	rediatori creditizi e le agerizie ili attività ilitariziaria		
1.	I mediatori creditizi	pag.	1
2.	L'attività di mediazione creditizia 2.1 I soggetti esclusi	pag. pag.	2 4
	<ul><li>2.2 I requisiti per l'iscrizione nell'albo</li><li>2.3 L'assoggettamento alle disposizioni in materia</li></ul>	pag.	6
	di trasparenza ed antiriciclaggio 2.4 L'esercizio abusivo dell'attività di mediazione	pag.	6
	creditizia	pag.	7
	2.5 Entrata in vigore: fase transitoria	pag.	8
3.	L'agenzia in attività finanziaria	pag.	8
4.	Il reato di mediazione colposa	pag.	14
Ut	lazione di Alessandro Nardi (servizio antiriciclaggio ficio Italiano Cambi - responsabile albo mediatori editizi):		
ele	ruolo ed i compiti dell'UIC nella tenuta degli enchi dei mediatori creditizi e degli agenti in ività finanziaria	pag.	16



## I MEDIATORI CREDITIZI E LE AGENZIE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

### di Massimo R. La Torre

#### 1. I MEDIATORI CREDITIZI

A seguito dell'emanazione del DPR n. 287/2000 con il quale si è istituito l'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge n. 108/96, tale attività è divenuta un'attività riservata ai soggetti iscritti nel predetto albo, per cui gli intermediari bancari e finanziari possono raccogliere solo operazioni proposte da parte di mediatori iscritti all'albo.

Prima di entrare nel merito della disciplina normativa, primaria e secondaria, si precisa che rientrano nella nozione di *mediatori creditizi* tutti quei soggetti che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mettono in relazione con la potenziale clientela, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Pertanto, la eventuale presenza di un vincolo di collaborazione, in forza di un contratto di agenzia o di mandato o di altro, non integra la fattispecie della mediazione creditizia, bensì quella del c.d. collaboratore esterno, o meglio dell'agenzia in attività finanziaria di cui all'art. 3 d. lgs. n. 374/99, di cui non è stato ancora emanato il relativo regolamento di attuazione, per i quali trova ancora applicazione quanto previsto dalla Circolare 16 aprile 1999, n. 1 del Ministro del Tesoro.

L'art 16 della legge n. 108/96, recante *Disposizioni in materia di usura*, prevede l'istituzione, presso il Ministero del Tesoro, che si awale dell'UIC, dell'albo dei mediatori o consulenti di prodotti finanziari. A seguito della promulgazione del d. lgs. 26 agosto 1998, n. 319, che ha operato il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, ormai divenuto *"ente strumentale"* della Banca d'Italia, in attuazione delle disposizioni relative all'introduzione dell'euro, l'UIC svolge direttamente le funzioni affidategli per



legge anche se "sotto l'alta vigilanza del Ministero del tesoro".

Pertanto, anche se il dettato normativo prevede l'istituzione dell'albo presso il Ministero del tesoro che si avvale dell'UIC, tale disposizione deve intendersi superata, ed oggi deve essere letta nel senso che l'albo è istituito presso l'UIC che ne cura anche la tenuta "sotto l'alta vigilanza del Ministero del tesoro".

Il 1° comma dell'art 16 riserva "l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari" ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito, appunto, presso l'UIC.

L'attività "riservata" è quella di "mediazione" o di "consulenza" e deve avere per oggetto la "concessione di finanziamenti" da parte di banche o di intermediari finanziari.

Il 2° comma dell'art 16 riserva al Governo, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, l'attuazione del predetto albo, attraverso l'emanazione di un regolamento nel quale dovrà essere specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia, le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. Il regolamento è stato emanato appunto con il D.P.R. n. 287/2000, cui ha fatto seguito l'ulteriore provvedimento attuativo dell'UIC, recante le Istruzioni per l'iscrizione nell'albo.

### 2. L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Per definire l'attività di mediazione non può non farsi riferimento alle disposizioni del codice civile che, però, all'art. 1754 definisce il soggetto e non l'attività, stabilendo che "E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza".

Da tale definizione emerge che non rientrano nell'ambito della mediazione tutti quei soggetti legati all'intermediario da un contratto di mandato o di agenzia, in quanto sia il mandato - che ai sensi dell'art. 1703 c.c. "è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra" -, che il contratto di agenzia - con il quale, ai sensi dell'art. 1742 c.c., "una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere,



per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata" -, creano comunque un legame con la banca o l'intermediario finanziario, che produce effetti sul piano giuridico, venendosi a creare un rapporto di collaborazione ed in alcuni casi, perfino, di rappresentanza.

L'art. 2 del regolamento in oggetto considera, pertanto, "mediatore creditizio ... colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma", precisando, inoltre, al 2° comma che: "I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti, nonché effetuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito".

Da tale definizione si ricava, innanzitutto, che l'attività di "consulenza" non è un'attività diversa e distinta da quella di mediazione, ma è una forma della medesima, in quanto "il mettere in relazione due o più parti al fine di concludere un affare", secondo la formulazione codicistica, può avvenire anche da parte di un libero professionista nell'esercizio della propria attività professionale, posto che l'esercizio della mediazione creditizia non è incompatibile con altre attività; in secondo luogo, si ricava che l'oggetto dell'attività di mediazione è la "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" da parte di banche o di intermediari finanziari.

Come è stato chiarito nel Provvedimento dell'UIC, quest'ultima formulazione si riferisce a quella particolare forma di attività finanziaria indicata nel 1° comma dell'art. 106 d. lgs. n. 385/93 (tu. del credito), il cui contenuto è stato specificato dal Ministro del tesoro nell'art. 2 del decreto del 6 luglio 1994, secondo il quale "Per attività di finanziamento sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività ricomprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

- a) locazione finanziaria:
- b) acquisto di crediti;
- c) credito al consumo ... fatta eccezione per la forma tecnica della dila-

### I QUADERNI DIASSILEA



zione di pagamento;

- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito".

Sono, pertanto, precluse all'operatività dei mediatori creditizi tutte le operazioni e servizi che ricadano nell'ambito dell'attività bancaria di cui all'art. 10, commi 1 e 2, tu.l.b. o nelle altre attività finanziarie diverse da quelle riconducibili nell'ambito della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma specificate dal Ministro del tesoro con il citato provvedimento.

Un ulteriore chiarimento, che si ricava dal 2° comma dell'art. 2 del regolamento, riguarda la precisazione che a tali soggetti è altresì vietato: a) concludere contratti, b) effettuare l'erogazione di finanziamenti, c) effettuare ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante o di altri mezzi di pagamento, compresi i titoli di credito, per conto di banche o intermediari finanziari.

Tale chiarimento è una tautologia ed è diretto ad evitare che tali soggetti possano svolgere di fatto una sia pur minima attività finanziaria; del resto se ci fosse un incarico diretto a concludere contratti o ad effettuare pagamenti od incassi per conto di banche ed intermediari finanziari sarebbe ravvisabile un rapporto, se non di dipendenza, almeno di rappresentanza o di collaborazione, inconciliabile con la figura del mediatore, venendo a creare di fatto un legame con l'intermediario creditizio che, producendo effetti sul piano giuridico, porterebbe ad escludere l'applicazione della normativa in esame.

#### 2.1. I soggetti esclusi

Oltre agli agenti ed a tutti quei soggetti per i quali sussiste un legame di dipendenza, di collaborazione o di rappresentanza con banche o intermediari finanziari, sia l'art 16 della legge n. 108/96, che il 3° comma dell'art 2 del regolamento di attuazione contengono un elenco di soggetti esclusi.

Con riguardo all'art 16, l'8° comma stabilisce che: "Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari ... ed alle imprese assicurative".



La deroga riguarda l'eventuale attività di mediazione creditizia posta in essere da tali soggetti nell'ambito della propria attività istituzionale.

E' pacifico che tale esclusione si debba estendere anche ai dipendenti dei suddetti soggetti che svolgano un'attività di mediazione creditizia nell'ambito della predetta attività istituzionale.

Analogamente, il 3° comma dell'art. 2 del regolamento stabilisce che: "Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:

- a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
- b) fornitori di beni e servizi".

Pertanto, affinché operi la deroga di cui al citato 3° comma dell'art. 2 del regolamento è necessario che:

- 1. "la raccolta delle richieste di finanziamento" venga effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari. Secondo quanto già accennato, la semplice presenza di una convenzione integra quel legame di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza inconciliabili con la figura del mediatore in genere e, quindi, anche di quello creditizio.
- 2. I soggetti devono essere iscritti in ruoli, quali ad esempio quello dei mediatori o degli agenti tenuti dalle Camere di Commercio; oppure in albi o elenchi, quali appunto quelli delle libere professioni, tenuti dagli ordini professionali; ovvero deve trattarsi di fornitori di beni e servizi, che svolgono in via principale, quindi, un'attività commerciale.
- 3. L'attività di mediazione deve essere svolta nell'ambito della propria attività e deve essere strumentale a questa, estrinsecandosi in una proposta di finanziamento per la propria clientela.

Pertanto, in mancanza della predetta convenzione, o nel caso di raccolta di richieste di finanziamento che non siano strumentalmente connesse all'attività principale, venendo offerte al di fuori della propria clientela, può non trovare applicazione la deroga di cui al citato 3° comma; in questi casi, se l'attività di mediazione è svolta in via professionale o abituale, anche per i soggetti indicati nel punto 2. sorge l'obbligo di iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi.



### 2.2. I requisiti per l'iscrizione nell'albo

Dall'art 4 del regolamento emerge che possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista un trattamento di reciprocità, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- i) domicilio in Italia:
- ii) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nel ruolo dei mediatori presso la Camera di commercio;
- iii) possesso dell'onorabilità ai sensi dell'art. 109 d. lgs. n. 385/93.

Oltre alle persone fisiche, possono altresì iscriversi nel medesimo albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:

- i) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;
- ii) possesso del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'art 109 tu.l.b. da parte dei soci che hanno il controllo della società ai sensi dell'art 23 tu. cit;
- iii) possesso del requisito dell'onorabilità ai sensi dell'art. 109 tu. da parte degli esponenti aziendali, ossia da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo;
- iv) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di persone fisiche iscritte nel medesimo albo.

# 2.3. L'assoggettamento alle disposizioni in materia di trasparenza ed antiriciclaggio

Il 4° comma dell'art. 16 stabilisce che "Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni".

In sostanza, si prevede l'estensione ai mediatori creditizi delle disposizioni in materia di trasparenza ed antiriciclaggio, in quanto compatibili.

Per quanto riguarda la disciplina antiriciclaggio, la previsione contenuta nel citato comma 4 è oggi superflua, in quanto superata dalla promulgazione del d. lgs. n. 374/99, che ha esteso anche ai mediatori cre-



ditizi gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette, riservando ad un successivo regolamento del Ministro del Tesoro le modalità ed i criteri in base ai quali tali soggetti dovranno adempiere ai relativi obblighi.

Per il momento, l'art. 7 del regolamento citato si limita a precisare che ai controlli in materia di antiriciclaggio provvede, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 5 della legge n. 197/91, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Con riguardo, invece, agli adempimenti in materia di trasparenza, l'inciso "in quanto compatibili" deve essere interpretato nel senso che sono applicabili ai mediatori creditizi le relative disposizioni del Titolo VI del tu. del credito rilevanti ai fini dell'attività di mediazione svolta e, quindi, le sole disposizioni in materia di pubblicità (art. 116 tu.), concernendo tutti gli altri obblighi ed adempimenti esclusivamente alle banche ed agli intermediari finanziari, che li applicheranno in sede di perfezionamento e stipula delle proposte di finanziamento promosse autonomamente dai mediatori.

Anche in questo caso l'art 7 del regolamento si limita a stabilire che ai controlli sull'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi del 1° comma dell'art 128 t. u. del credito; a questo riguardo si fa notare che l'art 128 t.u.l.b. è stato integralmente sostituito ad opera dell'art 27 d. lgs. n. 342/99, pertanto il 4° comma del nuovo art 128 attribuisce al CICR il compito di indicare le autorità competenti ad effettuare i controlli sui nuovi soggetti sottoposti alla normativa sulla trasparenza dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'art115, comma 2, t.u.l.b. In attesa di tale individuazione si ritiene di poter ritenere competente l'UIC in quanto gestore dell'albo.

### 2.4. L'esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia

L'aver assoggettato l'attività di mediazione creditizia a "riserva", comporta che il suo esercizio abusivo è punito con una sanzione penale alla stregua di quanto il tu. del credito prevede per l'attività bancaria (art. 131) e per l'attività finanziaria (art. 132).

Infatti, il comma 7 dell'art. 16 stabilisce che: "Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire".



Come si può notare, il delitto di abusiva attività di mediazione creditizia è punito con la medesima pena prevista dagli artt. 131 e 132 tu. del credito per l'abuso, rispettivamente, di attività bancaria e finanziaria, il che sta a dimostrare che il legislatore gli ha attribuito lo stesso grado di pericolosità sociale. Pertanto, al fine di prevenire e contrastare efficacemente fenomeni di abusivismo, il comma 6 dell'art. 16 impone l'obbligo di indicare, nella pubblicità a mezzo stampa dell'attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione nell'albo.

### 2.5. Entrata in vigore: fase transitoria

A seguito dell'emanazione del regolamento che ha istituito l'albo dei mediatori creditizi si può considerare definitivamente entrato in vigore l'art. 16 della legge n. 108/96 con le relative sanzioni penali.

Pertanto, chiunque ha interesse a svolgere o a continuare a svolgere l'attività di mediazione creditizia è tenuto ad iscriversi nel predetto albo secondo le istruzioni varate dall'UIC con il citato provvedimento del 4 agosto 2000.

Il 3° comma dell'art 3 del regolamento prevede la pubblicazione ad opera dell'UIC dell'albo su un apposito bollettino entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di attuazione, avvenuta lo scorso 2 novembre 2000.

In via transitoria, il 1° comma dell'art 8 del regolamento prevede la possibilità per gli agenti di affari in mediazione iscritti nei relativi ruoli tenuti dalle Camere di commercio, operanti nei rami mutui e finanziamenti, di presentare domanda di iscrizione nell'albo entro il termine di 90 giorni decorrente dalla predetta data, a condizione che siano in possesso del solo requisito di onorabilità previsto dall'art. 4.

In sede di iscrizione è riconosciuta all'UIC la facoltà di chiedere ai soggetti interessati ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria.

### 3. L'AGENZIA IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

Con il d. lgs. 25 settembre 1999, n. 374, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comu-



nitaria per il 1994, il Governo ha completato il recepimento della direttiva 91/308/CEE in materia di antiriciclaggio.

Come è noto, l'art 15 della legge n. 52/96, al fine di integrare la vigente normativa in materia di antiriciclaggio con l'attuazione della direttiva comunitaria n. 91/308/CEE, ha concesso una delega al Governo diretta:

- a) a provvedere al riordino del regime delle segnalazioni delle operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge n. 197/91;
- b) a prevedere adeguate misure dirette alla protezione dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- c) ad estendere la normativa sull'antiriciclaggio a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Le deleghe di cui alle lettere a) e b) del citato art. 15 sono state attuate con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, mentre quella di cui alla lettera c) ha trovato attuazione con il provvedimento citato.

Fino alla promulgazione del d. lgs. n. 374/99 in esame, la disciplina antiriciclaggio contenuta nella legge n. 197/91 e successive modificazioni, era riferita esclusivamente, oltre che agli uffici della Pubblica Amministrazione, agli intermediari creditizi (banche ed intermediari finanziari), alle imprese assicurative ed ai soggetti operanti nei mercati finanziari e dei valori mobiliari, lasciando fuori tutti gli altri operatori economici. A questo riguardo, era comprensibile la lacuna che si era venuta a creare nell'ordinamento, tanto che l'art 2 della direttiva 91/308/CEE ravvisò la necessità di estendere, in tutto o in parte, le disposizioni in materia di antiriciclaggio ad attività professionali e categorie di imprese, diverse dagli intermediari bancari e finanziari, suscettibili di essere utilizzati a fini di riciclaggio.

Come si è già accennato, tale lacuna è stata finalmente colmata con il decreto legislativo n. 374/99, il quale, nel dare attuazione ai principi contenuti nella delega, ha: da un lato, provveduto a formare l'elenco delle nuove attività assoggettate al rispetto di talune disposizioni della legge n. 197/91, prevedendo al contempo un obbligo di iscrizione ad un albo, elenco o ruolo, quale condizione abilitante all'esercizio dell'attività mede-



sima, con la conseguente creazione di una "riserva" di attività, assoggettata a sanzione penale, ai soli soggetti iscritti in tali ruoli, alla stregua di quanto è avvenuto con l'attività bancaria e finanziaria; e, dall'altro, ha previsto dettagliatamente, per ciascuna attività, quali disposizioni della legge n. 197/91 debbano essere estese, tenendo conto della natura non finanziaria dei nuovi soggetti sottoposti a tali obblighi.

Pertanto, il 1° comma dell'art. 1 del d. lgs. n. 374/99, nel definire l'ambito di applicazione del provvedimento, ha esteso le disposizioni recate dal 1° comma dell'art. 2 della legge n. 197/91, alle seguenti attività, "il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificamente richiesti dalle norme ...".

- a) recupero di crediti per conto terzi;
- b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
- c) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
- d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;
- e) commercio di cose antiche;
- f) esercizio di case d'asta o galleria d'arte;
- g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o investimento;
- h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi;
- i) gestione di case da gioco;
- 1) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
- m) mediazione creditizia:
- n) agenzia in attività finanziaria.

Mentre per tutte le attività di cui alle lettere da *a*) a *m*) vi era già un provvedimento normativo che assoggettava all'iscrizione ad un albo o elenco o all'ottenimento di una licenza amministrativa o di pubblica sicurezza<sup>1</sup>, per l'agenzia in attività finanziaria, di nuova creazione, si è provve-

<sup>1</sup> Per l'esercizio dell'attività di recupero crediti è necessario l'ottenimento della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773; mentre per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia sarà necessaria l'iscrizione nell'istituendo elenco di cui all'art. 16 della legge n. 108/96.



duto ad istituirlo con l'art. 3.

La lettera *n*) del 1° comma dell'art 1 del provvedimento in esame chiude l'elenco delle attività assoggettate alle disposizioni della legge n. 197/91 con l''agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ...".

A questo riguardo è doverosa una precisazione: l'art. 106 tu.l.b. non parla di alcuna agenzia, ma prevede soltanto che l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al 1° comma, il cui contenuto è stato successivamente specificato dal Ministro del Tesoro con decreto 6 luglio 1994, sono riservate in via esclusiva agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale all'uopo istituito ed alle banche. Pertanto, il termine "prevista" non si deve intendere riferito espressamente all'agenzia, quanto al particolare settore delle attività finanziarie "riservate" nel quale l'attività di collaborazione e promozione posta in essere dagli "agenti" si esplica, divenendo anch'essa un'attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'apposito elenco istituito con l'art. 3 del d. lgs. n. 374/99.

In questo modo il Legislatore delegato ha colmato anche quella lacuna normativa, ravvisata dal Ministro del Tesoro nella Circolare 16 aprile 1999, n. 1, che aveva appunto evidenziato l'assenza di una disciplina di settore che regolamentasse l'attività dei collaboratori esterni degli intermediari finanziari.

In sostanza, si faceva rilevare che, mentre le attività finanziarie sono riservate in via esclusiva a determinati soggetti (intermediari bancari e finanziari), sottoposti ad una serie di controlli ed al possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, sul piano pratico operativo queste stesse attività potevano venire promosse e collocate sul mercato da operatori, quali appunto i c.d. "collaboratori esterni", sottratti a qualsiasi controllo ed al possesso di requisiti che ne accertassero l'onorabilità. Una simile situazione determinava una grave lacuna nell'ordinamento, poiché attraverso tali soggetti, gli intermediari potevano essere a loro insaputa coinvolti in operazioni di riciclaggio.

Con la istituzione dell'"agenzia in attività finanziaria" - ove il termine agenzia non deve essere inteso come riferito esclusivamente al contratto di cui all'art. 1742 c.c., ma in senso più ampio - si è provveduto a riservare l'esercizio professionale nei confronti del pubblico ai soggetti iscritti nell'apposito elenco, istituito presso l'UIC ai sensi del 1° comma dell'art.



3 d. Igs. n. 374/99, di tutte quelle attività che si concretano in una collaborazione nella promozione o nella conclusione di affari nell'interesse o per conto dell'intermediario finanziario, che ricorre tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un contratto di agenzia (art. 1742 c.c.) o di mandato (art. 1703) o altro, senza, quindi, che il collaboratore risulti inserito nell'organico dell'intermediario o sia ravvisabile un rapporto di dipendenza con il medesimo.

Il 2° comma dell'art. 3 d. Igs. n. 374/99 riserva al Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, il compito di specificare il contenuto dell'attività di agenzia in attività finanziaria, nonché di stabilire: le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali; quando ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e le modalità per l'esercizio da parte di soggetti esteri; attraverso l'emanazione di un apposito regolamento.

Il 3° comma dell'art 3 d. lgs. n. 374/99 fissa le condizioni ed i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione nell'elenco sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi da queste ultime. In ogni caso, è previsto il possesso del requisito dell'onorabilità, che nelle ipotesi delle società deve essere posseduto sia dagli esponenti aziendali che dai partecipanti al capitale, ai sensi dei regolamenti emanati in base agli artt. 108 e 109 tu.l.b.. Nel caso degli enti diversi dalle persone fisiche, inoltre, l'attività può essere svolta esclusivamente attraverso persone fisiche iscritte nel medesimo elenco (comma 5).

Con l'introduzione della figura dell' "agenzia in attività finanziaria" si ritiene ormai completato il quadro normativo che riserva a determinati soggetti, esterni alla struttura degli intermediari finanziari, l'esercizio delle attività per il collocamento e la promozione dei contratti di finanziamento. Infatti, se si tratta di soggetti con i quali sussiste un legame giuridico (agenzia, mandato, rappresentanza), che lo lega all'intermediario, ricorrerà l'ipotesi di quei soggetti che la Circolare del Ministro del Tesoro n. 1/99 ha definito come "collaboratori esterni", ma che oggi devono essere, invece, inquadrati nell'ambito delle "agenzie in attività finanziaria", se invece non è rawisabile alcun legame di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, ma il soggetto opera autonomamente, mettendo in relazione le parti per la conclusione del contratto, si tratterà di un'attività di mediazione (art. 1754 c.c.), riservata ai c.d. "mediatori creditizi" di cui all'art. 16 della legge n. 108/96, tenuti ad iscriversi nell'albo, anch'esso



curato dall'UIC.

Resta salva l'operatività posta in essere attraverso il canale bancario o attraverso i promotori finanziari, iscritti nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 58/98. Dovrebbe altresì restare salvo il caso dell'operazione offerta occasionalmente da chi non svolge in via professionale simili attività. Ma in questo caso, ferma restando la verifica di quanto sarà eventualmente previsto nel provvedimento amministrativo di attuazione, la occasionalità dovrà essere intesa in senso stretto, come non continuità e come totale assenza di un qualsiasi legame dal quale possa evincersi l'attribuzione di un incarico nell'attività di promozione, poiché, in caso contrario, sarà ravvisabile, a seconda del caso, il reato di abusiva attività di mediazione creditizia, previsto e punito dal 7° comma dell'art. 16 della legge n. 108/96, o il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, previsto e punito dall'art. 132 tu.l.b.

Si precisa, inoltre, che nel momento della completa attuazione dell'elenco delle agenzie in attività finanziarie cesseranno definitivamente gli effetti delle raccomandazioni contenute nella citata Circolare del Ministro del Tesoro n. 1/99, poiché allora si potrà operare unicamente con collaboratori esterni iscritti nel predetto elenco.

Al riguardo, si ricorda, ancora una volta, che anche la riserva di attività operata in favore delle agenzie in attività finanziaria è sanzionata penalmente dall'art. 5, comma 3, d. lgs. 26 maggio 1997, n. 153. Pertanto, il ricorso a collaboratori esterni non iscritti nell'elenco, salvo il caso dell'attività occasionale o quello in cui sia ravvisabile un più grave reato, possono comportare comunque il concorso del personale dell'intermediario finanziario nel reato di esercizio abusivo delle rispettive attività.

L'art. 4 del d. lgs. n. 374/99 estende ai soggetti che pongono in essere le attività elencate nel 1° comma dell'art. 1 gli obblighi di identificazione e registrazione della clientela e delle operazioni poste in essere in esecuzione della propria attività di cui al 1° comma dell'art. 2 della legge n. 197/91, nonché l'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'art. 3 della medesima legge.

Per ciascun tipo o gruppo di attività i singoli commi dell'art. 4 citato stabiliscono i singoli obblighi antiriciclaggio espressamente estesi e le modalità dei rispettivi adempimenti. Partendo dall'assunto della diversa natura delle nuove attività assoggettate agli obblighi antiriciclaggio,



rispetto a quelle finanziarie ed assicurative prese in considerazione in sede di stesura dei relativi provvedimenti normativi, il comma 8 dell'art. 4 attribuisce al Ministro del Tesoro, di concerto con le altre amministrazioni interessate e su proposta dell'UIC, la riserva di stabilire le modalità e gli adempimenti.

### 4. IL REATO DI MEDIAZIONE COLPOSA

Il 9° comma dell'art. 16, entrato in vigore il 25 marzo 1996, stabilisce che: "Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire".

Questa nuova ipotesi di reato, di natura contravvenzionale, è una fattispecie colposa complementare alla mediazione usuraria prevista e punita dal 2° comma dell'art 644 c.p., dalla quale differisce per i seguenti aspetti, che la caratterizzano e ne fanno una fattispecie autonoma:

- i) l'assenza di un corrispettivo per la mediazione;
- ii) l'irrilevanza che il soggetto interposto sia un usuraio;
- iii) il fatto che trattasi di un reato proprio, in quanto la condotta penalmente rilevante può essere posta in essere esclusivamente dall'operatore del credito nell'esercizio della propria attività bancaria, di intermediazione finanziaria e di mediazione creditizia;
- iv) la condotta, che consiste nell'indirizzare una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, ad un soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria. Trattasi come si può notare di un reato formale di pura condotta.

Nella mediazione usuraria, invece, che non deve essere confusa con l'ipotesi del concorso nel reato di usura vero e proprio, il reo può essere chiunque e la condotta è rappresentata dall'aver procurato a taluno una somma di denaro o di altra utilità. E' però necessario che per l'attività di mediazione il reo si sia fatto dare o promettere, per se o per altri, un compenso usurario.



La complementarietà e residualità del reato di mediazione colposa di cui al comma 9 dell'art. 16 la si ricava sia dalla formula di esordio: "Salvo che il fatto costituisca reato più grave", che appunto si può ravvisare nell'ipotesi del concorso nel reato di usura o nell'ipotesi subalterna della mediazione usuraria; sia dalla natura contravvenzionale del reato, che denuncia una precisa scelta di politica criminale da parte del legislatore, il quale, dopo aver introdotto una fattispecie formale di usura, rappresentata dal semplice superamento del tasso soglia prescindendo da ogni valutazione dell'elemento psicologico, ha voluto, altresì, introdurre, anche per quanto riguarda la fattispecie subalterna della mediazione, una fattispecie formale, nella quale la punibilità è altrettanto agevole, dovendosi prescindere anche in questo caso dalla valutazione dell'elemento psicologico del reato, essendo sufficiente la semplice colpa, ossia la negligenza o l'imperizia ovvero, nel caso di specie, il semplice indirizzare una persona in cerca di credito presso un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.



## IL RUOLO ED I COMPITI DELL'UIC NELLA TENUTA DEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI CREDITIZI E DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

### di Alessandro Nardi

L'offerta fuori sede di attività bancarie e finanziarie con il ricorso ad ausiliari esterni si è andata intensificando di pari passo con l'aumento della concorrenza tra le varie tipologie di intermediari sui mercati finanziari. Si sono, pertanto, posti problemi di vigilanza su figure che, pur collaborando a vario titolo con intermediari bancari e finanziari ed entrando in contatto diretto con la clientela, sono collocate al loro esterno con il rischio, quindi, di veder attenuati i controlli sul loro operato e le rispettive responsabilità.

Un ruolo importante nello svolgimento di questi compiti di vigilanza su varie figure di ausiliari esterni che si sono venute man mano affacciando sul mercato è stato affidato all'UIC nella sua qualità di autorità riaffermata, da un lato, dal D. Lgs. 319/1998 di riordino delle funzioni in occasione dell'adeguamento dell'ordinamento italiano all'introduzione della moneta unica europea, dall'altro, dalla modifica dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. - 385/1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, apportata con il D. Lgs. 333/1999, che ha inserito formalmente l'UIC tra le autorità ivi citate.

In particolare, il D. Lgs. 319/1998 nel qualificare l'UIC "ente strumentale" della Banca d'Italia, riaffermando la sua appartenenza al sistema banca centrale, ne amplia l'autonomia in materia di antiriciclaggio, usura ed intermediari finanziari laddove afferma che i compiti ad esso attribuiti dalle Leggi 197/1991 e 108/1996 e dai D. Lgs. 385/1993 e 153/1997 sono svolti a titolo principale e diretto.

Proprio da queste norme discendono i compiti di vigilanza attribuiti all'UIC su due categorie importanti di ausiliari esterni: mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria.

La figura del mediatore creditizio è stata disciplinata dall'art. 16 della



Legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, nell'intento di mettere a fuoco quella categoria di operatori che, convogliando la clientela verso intermediari potenzialmente disponibili ad applicare sui prestiti erogati tassi e condizioni usurarie, rappresentano uno snodo cruciale del mercato finanziario. Questa previsione normativa è stata attuata con il D.P.R. 28/7/2000, n. 287, emanato dopo lunga gestazione, che attribuisce la titolarità della tenuta dell'albo all'UIC, proprio in virtù delle considerazioni sopra riportate in materia di riordino delle funzioni, riservandone l'alta vigilanza al Ministro del Tesoro.

La figura dell'agente in attività finanziaria trova, invece, la sua disciplina nell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999, recante l'estensione dei controlli antiriciclaggio a categorie di operatori non finanziari ma svolgenti comunque attività considerate a rischio. La relativa attuazione vedrà la luce entro pochi mesi nella forma di regolamento del Ministro del Tesoro.

Con l'introduzione delle citate discipline può dirsi completato il sistema dei controlli rivolti ai soggetti che prestano attività di collaborazione esterna degli intermediari operanti nel settore finanziario. I soggetti che procedono alla promozione ed al collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi di investimento prestati dalle banche e dalle imprese di investimento sono regolamentari nel Testo unico della finanza (D. Lgs. 25 febbraio 1998, n. 58) e nei relativi regolamenti di attuazione; per essi, denominati promotori finanziari, è prevista l'iscrizione in apposito albo tenuto dalla CONSOB, titolare delle relative funzioni di controllo. Gli agenti di assicurazione, operanti su incarico di imprese assicurative autorizzate, sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1979, n. 48, ove è previsto 1' obbligo di iscrizione in un albo, previo riscontro dei requisiti stabiliti; con il D. Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 la titolarità dell'abo e delle connesse funzioni di controllo, già assegnate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, è stata attribuita all'ISVAP.

Tornando ai mediatori creditizi, il legislatore ha previsto, con la Legge 108/1996, la creazione di un albo professionale, sostitutivo del precedente ruolo degli agenti d'affari in mediazione affidato dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, alle Camere di Commercio, stabilendo una sanzione penale per l'abusivo esercizio dell'attività, fissando i medesimi requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali degli intermediari finanziari, imponendo l'obbligo di indicare gli estremi dell'iscrizione nella pubbli-



cità a mezzo stampa dell'attività, prevedendo l'assenza di incompatibilità con altre professioni e facendo rinvio ad un regolamento attuativo per specificare il contenuto dell'attività medesima, per fissare le modalità di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità dell'albo.

Pertanto, il D.P.R. 287/2000, entrato in vigore il 1° novembre 2000 contemporaneamente al Provvedimento UIC del 4/8/2000 contenente le istruzioni e le modalità per l'iscrizione all'albo, ha definito mediatore creditizio colui che svolge, senza vincolo di mandato, attività consistente nel mettere in contatto i clienti con intermediari autorizzati all'erogazione del credito (banche e intermediari finanziari iscritti ai sensi degli artt. 106 e 107 del testo unico bancario) per favorire la conclusione di contratti di finanziamento.

Viene sancito, per tale figura, il divieto di concludere contratti, di erogare direttamente finanziamenti, anche nella forma dell'anticipazione, nonché di svolgere servizi di incasso e di pagamento.

Viene altresì chiarito che non integra mediazione creditizia la raccolta di richieste di finanziamento svolta, sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari, strumentalmente ad un'attività principale esercitata previa iscrizione ad altri albi, ruoli o elenchi tenuti da pubbliche autorità od ordini professionali. E' il caso classico degli agenti immobiliari che, risultando iscritti nello specifico ruolo, prospettano alla clientela la possibilità del finanziamento in vista di facilitare l'acquisto di un immobile.

Lo stesso vale per i fornitori di beni e servizi che, come nel caso dei concessionari di autovetture, strumentalmente all'attività principale di natura commerciale, raccolgono le richieste di finanziamento per agevolare le loro vendite.

Altra disposizione importante è quella che, nel riservare l'esercizio dell'attività ai soggetti iscritti nell'albo, prevede che qualora l'attività sia esercitata da una persona giuridica, questa deve servirsi di persone fisiche iscritte nell'albo.

Venendo, poi, più propriamente ai compiti dell'UIC, vediamo che entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, quindi entro il 31 ottobre 2001, esso dovrà procedere alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia in Gazzetta Ufficiale. Sempre con lo stesso sistema si dovrà provvedere al suo aggiornamento con cadenza annuale.



Circa la procedura d'iscrizione, l'Ufficio ha già fornito, con il citato Provvedimento del 4/8/2000 e con successiva Circolare del 27/11/2000 tutte le istruzioni necessarie allestendo, oltre ai moduli cartacei, un apposito software per chi volesse servirsi del supporto informatico.

Sono state predisposte due diverse procedure, una per le persone fisiche ed una per le società, riducendo al massimo i documenti da fornire e basando tutto il sistema su dichiarazioni di autocertificazione, salvo poi verificare il possesso dei requisiti con successive indagini a campione e nei casi dubbi.

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'esame dei casi concreti e sulla base di interpretazioni della normativa, è stato precisato che possono essere iscritte, nel periodo transitorio, le persone fisiche non in possesso del diploma di scuola media superiore purché iscritte in uno qualunque dei ruoli degli agenti d'affari in mediazione tenuti dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39. Tali soggetti possono continuare ad esercitare l'attività fino alla data della decisione afferente la domanda d'iscrizione che doveva comunque essere presentata entro il 30 gennaio 2001.

Per le persone giuridiche è stato chiarito, attesa l'esplicita indicazione del regolamento, che solo le società possono avanzare istanza, siano esse di capitali o di persone, con esclusione delle società semplici le quali non possono prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio di attività commerciali (art. 2249 coti. civ.).

L'Ufficio, inoltre, interviene nella fase di cancellazione dall'albo. In particolare, esso la dispone autonomamente nei casi di cessazione dall'attività, mentre ha un potere di contestazione degli addebiti nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità e per gravi violazioni degli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 385/1993 e della normativa antiriciclaggio. In questi casi la cancellazione è disposta dal Ministero del Tesoro con provvedimento motivato.

Inoltre, anche nei casi di sospensione, disposti sempre dal citato Dicastero per rinvii a giudizio o sentenze non definitive, l'Ufficio interviene per la comunicazione all'interessato, ma anche per la segnalazione allo stesso Ministero del verificarsi della circostanza.

Infine, il regolamento stabilisce che ai controlli sull'osservanza delle



disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'art. 128, comma 1, del testo unico bancario. Questo articolo, così come modificato dal D. Lgs. 4/8/1999, n. 342, nello stabilire una ripartizione di competenze tra Banca d'Italia e UIC circa i poteri di verifica, riservando alla prima le banche e gli intermediari finanziari dell'art. 107 ed al secondo gli intermediari dell'art. 106 T.U.L.B., incarica il CICR di indicare le autorità competenti ad effettuare tali controlli su altri soggetti eventualmente individuati dal Ministro del Tesoro. Al riguardo, si potrebbe sostenere, da un lato, che dovrebbe essere il CICR ad indicare questa autorità, ma, dall'altro, interpretando per analogia i commi 1 e 2 dell'art. 128 con la citata ripartizione per competenze, atteso che l'Ufficio gestisce l'albo dei mediatori creditizi a titolo principale e diretto, sembra ragionevole sostenere che i compiti di verifica della trasparenza delle condizioni contrattuali gli spettino autonomamente.

Su questi aspetti, si fa riserva di tornare in merito quando tutta la normativa sarà a regime e sufficientemente sperimentata e sedimentata.

L'altra categoria di ausiliari esterni, affidata alla vigilanza dell'UIC, è costituita dagli **agenti in attività finanziaria**. La disciplina della loro attività, dei requisiti per l'iscrizione e dei relativi controlli è contenuta, come già detto, nell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999.

E' precisato, anzitutto, che l'esercizio con carattere di professionalità e nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC. Possono ottenere l'iscrizione sia le persone fisiche, sia i soggetti operanti sotto diversa forma giuridica. Ad apposito regolamento attuativo, che vedrà la luce a breve, sono rimesse la specificazione del contenuto dell'attività, l'indicazione delle condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, la disciplina dell'attività svolta in Italia da parte di soggetti esteri, la fissazione di particolari requisiti patrimoniali.

Si può, con le dovute cautele, anticipare che rientra in questa definizione chi, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, esercita nei confronti del pubblico l'attività, venendo stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.



Gli intermediari finanziari che concedono l'incarico sono quelli iscritti nell'elenco generale ex art. 106 e nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.L.B. anche se, presumibilmente, questa opportunità verrà sfruttata dalle banche per far iscrivere i loro agenti.

Nella disciplina in argomento, particolare importanza assume la protezione del soggetto "debole", ovvero del cliente che si indebita con l'intermediario finanziario. Vengono in rilievo, in particolare, i soggetti che fungono da agenti nella raccolta di rimesse per lo svolgimento dell'attività finanziaria di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento di fondi; i soggetti che promuovono, in nome e per conto di intermediari finanziari, la sottoscrizione di polizze fideiussorie o contratti di cauzione; i soggetti che propongono, in nome e per conto di intermediari finanziari, la sottoscrizione di contratti di credito al consumo o di schemi di prestito personale.

In effetti, l'esigenza di creare un apposito elenco per queste figure fu avvertita per la prima volta in occasione del diffondersi nei mercati finanziari di uno strumento innovativo per provvedere ai trasferimenti di mezzi di pagamento, riducendo i tempi e soprattutto i costi offerti dal sistema bancario: il cosiddetto *money transfer.* Si tratta, in sostanza, di società multinazionali che, per mezzo di conti di compensazione, riescono a gestire un sistema di pagamenti internazionali, capillarmente diffuso in ogni Paese in cui esse operano, per il tramite di agenzie generali nazionali che a loro volta si servono di una rete di agenti submandatari con rappresentanza.

Nella realtà italiana, mentre le agenzie generali sono state inquadrate tra gli intermediari finanziari ex art. 106 del T.U.L.B., i sub agenti sono stati scelti tra figure dalle più disparate professionalità con l'unico punto in comune di avere una vasta potenzialità di contatti con il pubblico. Tale sistema ha evidenziato, oltre alla totale assenza di controlli su queste ultime figure, elementi di rischiosità sotto l'aspetto del riciclaggio di denaro sporco ed ha determinato prima il parere del Comitato Antiriciclaggio del Ministero del Tesoro n. 44 del 29/5/1996 e poi la Circolare dello stesso Dicastero del 16/4/1999.

Con questa, in mancanza di un assetto regolamentare complessivo, si è provveduto, pur in assenza di presidi vincolanti e strumenti sanzionatori, ad individuare alcune modalità operative per i collaboratori ester-



ni degli intermediari finanziari nonché requisiti soggettivi di onorabilità cui uniformarsi. Gli intermediari finanziari sono stati chiamati ad assicurarsi del rispetto di tali regole da parte dei collaboratori di cui si avvalgono.

Non appena presentatasi l'occasione, con il D. Lgs. 374/1999, dell'estensione delle norme antiriciclaggio ad altre categorie di operatori, è stato dato un assetto regolamentare definitivo anche a questo settore che sarà completato con il già annunciato regolamento ministeriale di attuazione e con un provvedimento dell'UIC per disciplinarne gli aspetti tecnici.

In questa sede, si fa solo menzione delle sanzioni che saranno previste e che sono poi quelle stabilite dall'art 5, comma 3, del D. Lgs. 26/5/1997, n. 153 e cioè la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da quattro milioni a venti milioni di lire.

Quanto ai compiti attribuiti all'UIC, questi saranno presumibilmente analoghi a quelli previsti per i mediatori creditizi e consisteranno, sostanzialmente, nella gestione delle iscrizioni e cancellazioni, nella verifica dei requisiti, nel garantire idonee forme di pubblicità da dare all'elenco. In particolare, per le cancellazioni sembra meglio definito il ruolo propositivo dell'Ufficio laddove è stabilito che è il Ministro del Tesoro, su proposta dell'UIC, a disporre la cancellazione per gravi violazioni e a disciplinare, sentito sempre l'UIC, la sospensione cautelare. Infine, per i controlli ispettivi in questo settore è previsto che l'UIC possa chiedere la collaborazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.

Ai soggetti svolgenti le attività di mediazione creditizia e di agenzia in attività finanziaria, iscritti nel rispettivo albo ed elenco, saranno estesi anche gli obblighi antiriciclaggio previsti dall'art 4 del più volte citato D. Lgs. 374/1999. Questi obblighi, analoghi per entrambe le figure, consistono nell'identificazione della clientela, nella registrazione delle operazioni eccedenti i 20 milioni, anche con riferimento ad ipotesi di frazionamento, e dei rapporti continuativi, nonché nella segnalazione delle operazioni sospette.

A questo proposito il Ministro del Tesoro, su proposta dell'U.I.C., emanerà altro regolamento contenente le istruzioni sulle relative modalità tecniche.

Resta, comunque, escluso per queste categorie di operatori l'obbligo



di istituire l'Archivio unico informatico aziendale di cui all'art 2, comma 5, della legge 197/91 che potrà essere sostituito da registri cartacei o software semplificati per i quali si fa in ogni caso rinvio all'emanando regolamento attuativo.

Infine, l'Ufficio potrà indicare, ai fini delle sue analisi sui flussi finanziari, i dati che dovranno essergli comunicati periodicamente e potrà anche avere accesso diretto ai dati registrati presso questi operatori per effettuarne i trattamenti necessari.